



DELIBERA N.14/2021
IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;
- VISTO** il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;
- VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- VISTO** in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** in particolare, l'art. 199 comma 1 lett. a) D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a mente del quale le Autorità di sistema portuale [...] compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 529 - 26.11.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 12.12.2020, recante disciplina di attuazione delle previsioni di cui all'art. 199 comma 1 D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTA** la circolare del Ministero Vigilante di trasmissione del citato D.M., in uno con i verbali della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale delle sedute svoltesi, in modalità telematica, nelle date del 19 e del 23 novembre 2020, trasmessa con nota 00303-07-01-2021, acquisita in pari data al prot. ARR 133;



VISTO in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M. con cui il Ministero ha provveduto alla procedimentalizzazione dell'exkursus amministrativo funzionale alla presentazione, nel termine del 31.01.2021, delle domande di accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 199 comma 7 D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATI altresì, i verbali della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale delle sedute svoltesi in modalità telematica, allegati alla citata circolare trasmessa con nota 00303-07-01-2021, acquisita in pari data al prot. ARR 133, recante quello del 23 novembre 2020 favorevole avviso sullo schema di D.M., nonché in ordine alla individuazione di un criterio omogeneo per la determinazione della riduzione del canone per i concessionari che abbiano subito perdite di fatturato pari o superiori al 20%, quale riconoscimento di una riduzione dei medesimi canoni solo per la parte eccedente il 20%, considerando la percentuale indicata dalla norma quale rischio d'impresa a cui, indistintamente, sono assoggettati tutti i concessionari e solo il superamento di tale limite viene considerato ai fini del ristoro del danno subito, sulla scorta della proposta elaborata da Assoporti;

VISTA la richiesta di consultazione formalizzata al Ministero Vigilante con nota prot. PAR 242-14_01_2021, in ordine alle procedure dettate dagli artt. 2 e 3 del citato Decreto Ministeriale ed alla di esse classificazione quali atti di ordinaria amministrazione ovvero tra quelli urgenti ed indifferibili, anche alla luce del termine stringente assegnato per gli adempimenti nello stesso dedotti

RITENUTO nelle more del conseguimento del riscontro da parte del Ministero Vigilante in ordine alla richiesta di consultazione formalizzata, di dover procedere alla definizione delle modalità attuative della disposizione sopra menzionata al fine di orientare l'attività amministrativa degli Uffici, anche alla luce del termine stringente assegnato per gli adempimenti dedotti nel D.M. n. 529 - 26.11.2020, fissato per il 31.01.2021 ed, al contempo, garantire il perseguimento degli obiettivi dettati dal legislatore per far fronte agli effetti derivanti dalla emergenza sanitaria ancora in corso, concorrendo al sostegno ed al rilancio dell'economia portuale.

REGISTRATO altresì, l'autorevole avviso del Comitato di Gestione di questo Ente, in occasione della seduta, all'uopo convocata, in data 29.01.2021, per come sempre disposto dall'art. 2 comma 2 lett. a) D.M. n. 529 - 26.11.2020;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

- Ai sensi dell'art 199 comma 1 lett. a) D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la riduzione dei canoni concessori dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che hanno dimostrato di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del



fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che hanno dimostrato di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

- Sulla scorta della proposta elaborata da Assoport e approvata in sede di Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale, adotta quale criterio omogeneo per la determinazione della riduzione del canone per i concessionari che abbiano subito perdite di fatturato pari o superiori al 20%, il riconoscimento di una riduzione dei medesimi canoni solo per la parte eccedente il 20%, considerando la percentuale indicata dalla norma quale rischio d'impresa a cui, indistintamente, sono assoggettati tutti i concessionari e, per l'effetto, solo il superamento di tale limite viene considerato ai fini del ristoro del danno subito.
- Il presente provvedimento, unitamente al parere del Comitato di Gestione verrà trasmesso alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, unitamente alla tabella recante l'elenco delle imprese che hanno comunicato, su richiesta dell'Ente, le riduzioni di fatturato relative ai periodi considerati dalla norma di cui all'art. 199 D.L. 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché, per ciascuna impresa, la percentuale di diminuzione dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante della concessionaria, oltre che quanto previsto dall'art. 4 comma 3 ultimo inciso D.M. n. 529 - 26.11.2020;
- Il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva espressa, laddove nelle more dovesse pervenire riscontro in senso non favorevole da parte del Ministero Vigilante alla richiesta di consultazione formalizzata con nota prot. PAR 242-14_01_2021.
- La riduzione dei canoni demaniali marittimi, ex art. 199 comma 1° lett. a) del decreto Legge n. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, avverrà mediante compensazione di cassa fra quanto dovuto a titolo di canone demaniale marittimo per l'anno 2021 dai concessionari e quanto calcolato in termini di riduzione, sulla base della sopra descritta modalità di calcolo;
- Agli operatori economici che non dovessero risultare nell'anno 2021 concessionari del medesimo titolo per il quale è stata disposta la riduzione, la stessa, laddove spettante, verrà riconosciuta mediante la corresponsione di un ristoro di ammontare calcolato secondo i criteri sopra indicati;
- Autorizza i competenti Uffici a dare attuazione alle previsioni recate nel presente provvedimento;
- Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

Ancona, in data ~~29.01.2020~~

Il Presidente

Redolfo GIAMPIERI